



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 54/2023/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 26 aprile 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020 e i relativi questionari;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2021 e relativo questionario;

viste le deliberazioni nn. 3/2022/SRCPIE/INPR e 23/2023/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi di controllo di questa Sezione per gli anni 2022 e 2023;

Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Valgioie (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato Istruttore con riferimento ai rendiconti 2020 e 2021 e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

vista l'ordinanza n. 18 del 6 aprile 2023, con la quale la Presidente ha convocato l'amministrazione in adunanza pubblica e la successiva ordinanza n. 21 del 21 aprile 2023 con cui è stata convocata la Sezione per la susseguente Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Diego Maria POGGI,

uditi, per il Comune di Valgioie, il Sindaco sig. Claudio GROSSO, il segretario comunale dr. Gerardo BIROLO, la dr.ssa Sara PANESSA, in rappresentanza della società Previforma S.r.l., incaricata dall'ente, nonché il Revisore Unico dr.ssa Maria Gabriella AIMO BOOT.

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come poi precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale,

ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Tali verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico; prerogative che assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Valgioie (TO), ente compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino con una popolazione di 976 cittadini residenti al 31 dicembre 2021, è stato destinatario di plurimi pronunciamenti di questa Sezione, che ha rilevato con riguardo ai rendiconti relativi agli esercizi da 2016 al 2019 ripetute e gravi criticità contabili, attinenti finanche all'ordine e



intelligibilità delle scritture finanziarie tenute dall'amministrazione comunale (deliberazioni nn. 148/2018, 26/2020 e 81/2021).

Più recentemente, con deliberazione n. 28/2022, la Sezione aveva evidenziato il grave ritardo nell'approvazione del rendiconto 2020, con invio al Prefetto competente per l'assunzione dei provvedimenti di competenza. In seguito ai solleciti dell'Autorità, il Comune di Valgioie ha approvato in data 21 aprile 2022, con delibera consiliare n. 9 il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020, di cui si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

Anno 2020	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			171.299,83
Riscossioni	208.432,38	574.593,30	783.025,68
Pagamenti	366.893,84	381.549,10	748.442,94
Fondo di cassa al 31 dicembre			205.882,57
Residui attivi	1.152.439,01	192.242,13	1.344.681,14
Residui passivi	797.622,29	354.535,56	1.152.157,85
FPV spese correnti			2.253,17
FPV spese in conto capitale			43.478,42
FPV attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			352.674,27
FCDE al 31/12			494.407,57
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite soc. partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			6.318,76
Totale parte accantonata			500.726,33
Vincoli da leggi e principi cont.			43.775,45
Vincoli da trasferimenti			756,53
Vincoli da contrazione di mutui			0,00
Vincoli attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			44.531,98
Totale parte destinata			2.000,00
Totale parte disponibile			-194.584,04

Al di là del discreto andamento del fondo cassa (sempre positivo nel biennio e senza ricorso all'anticipazione di tesoreria), i dati aggregati di cui sopra evidenziavano una certa lentezza

dell'ente nel disporre i pagamenti; infatti all'incirca la metà di essi erano destinati ad estinguere residui passivi delle gestioni precedenti, mentre la restante parte andava a coprire gli impegni assunti in competenza; ciò comportava la generazione di altrettanti residui della competenza per circa trecentocinquanta mila euro, corrispondenti a poco meno della metà degli impegni dell'intero esercizio; in pratica, come se l'ente facesse fronte ai pagamenti mediamente dopo sei mesi dall'insorgenza dei relativi obblighi.

Tale ipotesi era riscontrata dall'anomalo valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, che alla fine del 2020 risultava pari a ben 207 giorni; pur potendo imputare il fenomeno in buona parte alla sospensione delle attività pubbliche e private, imposta dalle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov2, non di meno risultava eclatante la sua dimensione, indice di serie difficoltà operative del comune nell'assolvere le prestazioni pecuniarie incombenti.

Altra criticità evidente era rappresentata dalla gestione dei residui, che evidenziava una conservazione di obbligazioni perfezionate e scadute, sia attive che passive, per la massima parte risalenti agli esercizi precedenti, con un inevitabile riflesso negativo sull'effettività delle funzioni in capo al comune; l'ente risultava infatti in serie difficoltà nell'incassare non solamente parte dei tributi (necessariamente svalutati con un corposo FCDE) ma altresì consistenti quote di trasferimenti statali, a causa di pregressi inadempimenti nelle comunicazioni obbligatorie relative alle certificazioni di bilancio di cui al previgente articolo 161 TUEL.

L'emersione di un importante disavanzo sostanziale di amministrazione, vicino ai duecentomila euro, induceva l'ente a deliberare in un primo momento (deliberazione consiliare n. 22 del 29 giugno 2022) il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL, al fine di provvedere al ripiano del disavanzo così approvato; successivamente, e *re melius perpensa* vista la necessità di approvare preliminarmente il rendiconto della gestione 2021, anch'essa in ritardo rispetto ai termini di legge, con la deliberazione consiliare n. 29 del 28 luglio 2022, il Comune di Valgioie revocava in autotutela la deliberazione n. 22, con riserva di adottare con successivo provvedimento gli idonei strumenti di ripristino degli equilibri di bilancio all'esito delle risultanze dell'esercizio 2021.

Successivamente, con deliberazione consiliare n. 36 del 24 ottobre 2022, l'ente ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, e i relativi allegati, le cui risultanze di sintesi si riportano di seguito.



Anno 2021	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			205.882,57
Riscossioni	23.533,07	554.496,32	578.029,39
Pagamenti	221.163,65	471.264,34	692.427,99
Fondo di cassa al 31 dicembre			91.483,97
Residui attivi	468.235,83	318.309,20	786.545,03
Residui passivi	631.831,45	282.663,87	914.495,32
FPV spese correnti			4.243,17
FPV spese in conto capitale			5.206,47
FPV attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			-45.915,96
FCDE al 31/12			126.538,93
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite soc. partecipate			0,00
Fondo contenzioso			32.000,00
Altri accantonamenti			283.015,73
Totale parte accantonata			441.554,66
Vincoli da leggi e principi cont.			9.461,00
Vincoli da trasferimenti			45.347,99
Vincoli da contrazione di mutui			0,00
Vincoli attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			54.808,99
Totale parte destinata			18.842,45
Totale parte disponibile			-561.122,06

In tale esercizio il fenomeno saliente è rappresentato dall'eclatante incremento del disavanzo, essenzialmente riconducibile a interventi correttivi sulla rappresentazione dei residui; è immediato notare infatti come i crediti del comune risultino quasi dimezzati rispetto all'anno precedente e che ciò sia dovuto, come si vedrà in prosieguo, a una massiccia cancellazione di residui inesigibili o inesistenti; le cancellazioni interessano anche i residui passivi, ma in misura nettamente minore. Ne deriva l'emersione di una differenza negativa netta tra residui attivi e passivi per circa centotrentamila euro, in grado di assorbire per intero la giacenza attiva di cassa; nonostante il modesto importo dei fondi pluriennali vincolati, la parte "A" del risultato di amministrazione risulta quindi già negativa.

Il disavanzo si approfondisce ulteriormente all'esito della deduzione delle quote accantonate,

vincolate e destinate del risultato di amministrazione, ma spicca in tale contesto la dinamica relativa agli accantonamenti; infatti a fronte della robusta riduzione dei residui attivi, anche il FCDE segue una dinamica analoga, passando da euro 494.407,57 alla fine del 2020 a euro 126.538,93 al 31 dicembre 2021; tuttavia tale riduzione viene compensata dalla costituzione di ingenti accantonamenti per passività potenziali e per contenzioso, oggetto di specifici approfondimenti istruttori.

Ne consegue alla fine dell'anno l'emersione di un disavanzo molto consistente, superiore al mezzo milione di euro.

In pari data 24 ottobre 2022, con delibera del consiglio comunale n. 37, esecutiva dal 9 novembre 2022, il Comune di Valgioie ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL, a cui ha fatto seguito l'effettiva approvazione del piano di riequilibrio con deliberazione consiliare n. 2 del 6 febbraio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva; il piano è stato così trasmesso a questa Sezione regionale di controllo e alla competente commissione ministeriale presso il Ministero dell'Interno, la cui attività istruttoria è attualmente pendente.

Dalla disamina degli schemi di bilancio allegati ai rendiconti 2020 e 2021 sono peraltro emerse una serie di situazioni meritevoli di approfondimento; dato il carattere esteso delle problematiche contabili che affliggono l'ente da anni, e al fine di avere contezza dell'effettiva situazione finanziaria, la Sezione ha proceduto a esaminare i rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 sulla scorta della documentazione pervenuta e degli schemi contabili e degli allegati presenti sulla BDAP, anche prima di ricevere le relazioni-questionari relativi ai rendiconti in parola previsti dall'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tali relazioni sono pervenute soltanto in data 16 gennaio 2023, anche a seguito delle richieste istruttorie avanzate con nota del 17 novembre 2022, a cui l'Ente ha fornito riscontro con nota n. 255 del 20 gennaio 2023.

All'esito, valutata la situazione complessiva dell'ente locale e le risposte fornite, il Magistrato Istruttore ha richiesto il deferimento del Comune di Valgioie in adunanza pubblica, al fine di pervenire, nella pienezza del contraddittorio, ai dovuti accertamenti sull'attendibilità delle risultanze gestionali degli esercizi 2020 e 2021, dal momento che il risultato di amministrazione approvato al 31 dicembre 2021 costituisce la base di determinazione della massa passiva al cui ripiano è preordinata la procedura ex articolo 243bis del TUEL deliberata dal comune.

Con la nota pervenuta in data 24 aprile 2023 l'amministrazione comunale di Valgioie ha depositato le proprie controdeduzioni al deferimento, trasmettendo documentazione a supporto e riscontrando in buona parte le richieste istruttorie ivi formulate.



1. Attendibilità delle scritture contabili.

Contrariamente a quanto rilevato con le deliberazioni precedenti (soprattutto la n. 26/2020 e la n. 81/2021), in fase istruttoria è emersa una complessiva coerenza interna dei dati contabili esposti negli schemi e negli allegati approvati, nonché l'utilizzo di prospetti conformi al disposto dell'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011.

A tal proposito, con nota n. 483 del 23 febbraio 2022 l'Ente comunicava che *"al fine di ripristinare la regolare tenuta della contabilità ed una sana gestione economico-finanziaria"* aveva provveduto ad affidare alla società Previforma s.r.l. i servizi allo scopo necessari.

In merito l'Ente ha precisato che l'affidamento è avvenuto dapprima con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 22 novembre 2021 e successivamente con determinazioni n. 15 del 2021 e nn. 38, 105 e 109 del 2022.

Con gli atti amministrativi sopra elencati l'Ente ha disposto quanto segue:

- Delibera di Giunta n. 24 del 22.11.2021, con cui è stato assunto l'indirizzo di affidare alla Società summenzionata l'incarico di *"supporto allo svolgimento di attività di natura contabile (...) per un costo annuale lordo di euro 17.080,00"*;
- determinazione n. 15 del 31.12.2021 – affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del *"servizio finanziario per contabilità ordinaria e straordinaria per gli anni 2020/2021"*, con un impegno complessivo di euro 17.080,00;
- determinazione n. 38 del 12.06.2022 – affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio *"supporto all'ufficio finanziario per il periodo maggio/giugno 2022"*, con un impegno complessivo di euro 11.590,00;
- determinazione n. 105 del 31.12.2022 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio *"supporto all'ufficio finanziario per il periodo novembre 2022 – aprile 2023"*, con un impegno complessivo di euro 10.980,00
- determinazione n. 109 del 31.12.2022 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio *"supporto all'ufficio finanziario per la redazione del piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL per il periodo dicembre 2022 – dicembre 2023"*, con un impegno di euro 9.760,00.

Tali affidamenti sono stati giustificati dalla assenza di personale qualificato e delle criticità gestionali e contabili riscontrate anche da questa Sezione di controllo, da ultimo con pronuncia n. 28/2022, a seguito delle quali *"il Comune di Valgioie ha avviato nel corso dell'anno 2022 una complessa attività di risanamento della gestione contabile ed*

amministrativa". Sul punto è doveroso evidenziare che rilevanti criticità finanziarie sulla tenuta della contabilità erano già state sollevate dalla Sezione con la deliberazione n. 148/2018 dell'11.12.2018.

Il comune si è poi soffermato sull'attuale dotazione organica del personale dipendente, composta da un solo istruttore amministrativo-contabile (cat. C del CCNL EE.LL.) e da un collaboratore tecnico (cat. B del CCNL EE.LL.), entrambi a tempo pieno.

Fino alla data del 9 marzo 2022 l'istruttore amministrativo svolgeva le funzioni di responsabile del servizio finanziario con attribuzione di posizione organizzativa.

A decorrere dal 10 marzo 2022 tali funzioni sono state attribuite al sindaco "non disponendo l'Ente di personale dipendente in possesso della necessaria professionalità". In merito sono state altresì trasmesse le deliberazioni della Giunta comunale n. 7 del 10.03.2022, n. 9 del 16.03.2022, n. 10 del 28.03.2022 e n. 19 del 24.06.2022 con le quali il sindaco è stato nominato responsabile del servizio amministrativo-contabile, agente contabile ed economo dell'Ente.

L'Ente, infine, precisa che "ormai da anni, anche la responsabilità dei servizi tecnici è attribuita agli organi politici (assessori)".

Il comune ha inoltre evidenziato che "al fine di sopperire alla cronica mancanza di personale dipendente, l'Ente ha conferito taluni incarichi extra istituzionali (scavalco d'eccedenza) a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004: ad oggi n. 1 geometra - cat. C - e n.1 responsabile affari generali - vice segretario - cat. D - Posizione organizzativa; tale ultimo incarico è stato attribuito dall'1.1.2022 al 31.12.2022, ai sensi dell'ex art.16 ter, cc.9 e 10, D.L.162/2019 (Legge n.8 del 28.02.2020), in quanto dall' 1.1.2020 l'Ente non dispone di un Segretario Comunale titolare (le pubblicazioni effettuate dall'Ente per la ricerca del Segretario, sono andate tutte deserte), ed al fine anche di avviare la procedura di risanamento gestionale/contabile dell'Ente.

L'incarico di vice segretario è stato prorogato dalla Prefettura dal 20.01.2023 al 28.02.2023. A seguito di laboriosa attività di ricostruzione dai dati pregressi, non evidenziandosi atti recenti utili, l'Ente ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 16.12.2022, tra l'altro, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 dal quale risulta che la capacità assunzionale del Comune di Valgioie per l'anno 2022, determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019, dal D.M. 17 marzo 2020 e dalla circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, è individuata, in euro 15.472,78 e pertanto tale spesa coprirebbe solo l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo contabile a part - time non consentendo l'assunzione di categorie maggiormente qualificate per affrontare la grave situazione contabile in cui si trova l'Ente".



Allo stato, il Collegio non può negare che, sia dalle risposte fornite sia dalla documentazione amministrativa prodotta nel corso delle interlocuzioni con la Sezione e da quella reperibile sul sito dell'ente, emerga un certo progresso qualitativo rispetto alle informazioni fornite dall'amministrazione fino a tutto l'esercizio 2020.

Tuttavia non può sottacersi il fatto che il Comune di Valgioie sia incorso nella rilevante inadempienza contabile della mancata approvazione del rendiconto 2020 che, ex D.L. n. 56/2021, avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 maggio 2021; tale omissione è stata sanata solo con l'approvazione intervenuta in data 21 aprile 2022, ed è pertanto doveroso richiamare il tenore della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, prima parte (come introdotto dalla legge di conversione n. 160/2016 e successivamente modificato dal comma 904 della L. 145/2018) del D.L. 24/06/2016, n. 113, che prevede: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*.

2. Servizi svolti dall'ente in ottemperanza alle proprie funzioni.

In fase istruttoria, il Comune di Valgioie ha rappresentato che l'attività di risanamento ha coinvolto tutti gli ambiti in cui si esplicano le proprie funzioni e che, nel corso dell'anno 2022, sono state espletate alcune attività essenziali e adottati i relativi atti.

In particolare, l'Ente ha segnalato che:

"è stata effettuata una verifica delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito constatando che le pubblicazioni fino al 2021 erano solo sporadiche e/o totalmente assenti; pertanto nel corso del 2022, gradualmente la sezione è stata implementata con la pubblicazione dei dati mano a mano recuperati a partire dalla sezione "Provvedimenti" per continuare con "Consulenti e collaboratori", "Anticorruzione", "Bilanci", "Pagamenti dell'amministrazione", "Enti controllati" e così via via, risultando comunque

manca, ad oggi, gran parte dei dati relativi agli anni precedenti al 2022 in quanto l'Ente non è in grado, con le risorse umane di cui dispone, di implementare i dati pregressi; peraltro, non è stata rinvenuta né la nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza né la comunicazione all'ANAC del nominativo; tale nomina è stata effettuata solo nel corso dell'anno 2022, come anche la comunicazione del nominativo all'ANAC;

è stata espletata la procedura per la stipula del contratto decentrato, è stato costituito il fondo risorse decentrate, è stato nominato il Nucleo di Valutazione, è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione del personale ed il piano della performance;

è stato approvato il nuovo Piano triennale anticorruzione per il triennio 2022/2024 (fino al 2021 era stato riconfermato quello dell'anno precedente, senza svolgere l'analisi qualitativa dei rischi) ed avviata la procedura per l'approvazione dell'aggiornamento al codice di comportamento dei dipendenti;

sono state stipulate le convenzioni con le associazioni del territorio per la gestione del trasporto scolastico per alunni disabili, con richiesta di contributo alla Città Metropolitana, e per la gestione del servizio di assistenza mensa, con determinazione della tariffa a carico delle famiglie a decorrere dal 1.1.2023".

Invitato a chiarire con quali modalità fossero stati resi i servizi relativi al trasporto degli alunni disabili e alla mensa scolastica negli esercizi precedenti, con i relativi costi e fonti di finanziamento, con la nota del 24/04/2023 il Comune di Valgioie ha precisato che *"negli anni precedenti al 2022 non sono stati attivati servizi in quanto non risultavano alunni in stato di disabilità necessitanti del trasporto"* e che le spese del servizio attivato solo nel 2022 *"saranno rimborsate attraverso il contributo concesso dalla Città Metropolitana di Torino"*.

Quanto al servizio di "assistenza mensa" presso la scuola primaria, il comune riferisce di averlo affidato, per l'anno scolastico 2022/2023, ad una associazione del Terzo Settore mediante convenzionamento autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2022 con un costo a carico dell'ente pari a euro 2.000,00 annui e che i costi del servizio, a partire da gennaio 2023 saranno coperti integralmente *"con le tariffe poste a carico delle famiglie"*, mentre per gli *"anni precedenti al 2022, non risultano atti autorizzanti tale servizio che è stato svolto attraverso prestazione occasionale"*.

Relativamente al "servizio mensa" della stessa scuola primaria, l'ente riferisce che il servizio sarebbe stato attivato per la prima volta a partire dall'anno scolastico 2021/2022, e con le determinazioni n. 19/2021 e poi 66/2022 il servizio è stato affidato ad operatore economico del settore, ponendo il costo unitario dei pasti a carico delle famiglie beneficiarie del servizio. In merito alle misure adottate per la risoluzione delle criticità inerenti alla gestione contabile, il comune ha poi riferito che, grazie al supporto della società Previforma srl, sono state svolte, tra le altre, le seguenti attività:



- valutazioni e previsioni a contenuto economico- patrimoniale sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico seguendo idonei parametri di riferimento da individuarsi nella valutazione storica dei dati (es. il trend di spesa e di riscossione);
- ricognizione dei costi riportati nel bilancio in modo da valutare la loro futura evoluzione;
- definizione misure correttive;
- ricognizione esaustiva in merito alla presenza di debiti fuori bilancio o rischi da cause con elenco dettagliato delle stesse con indicazione del valore e percentuale di possibile soccombenza;
- eventuale conciliazione crediti/debiti con le partecipate in modo da definire eventuali rapporti pendenti;
- elencare e dettagliare fitti attivi;
- elencare e dettagliare fitti passivi;
- revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio supportata dalle attestazioni motivate da parte di ciascun Responsabile del Servizio, in riferimento alle entrate e spese di rispettiva pertinenza, al fine di valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio;
- certificazione del fondo funzioni fondamentali 2020-2021 per verificare eventuali accantonamenti;
- individuazione di eventuali contenziosi in essere e quantificazione dei medesimi;
- stato patrimoniale semplificato dall'entrata in vigore;
- rielaborazione dei rendiconti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;
- elaborazione del rendiconto 2020;
- elaborazione del rendiconto 2021;
- redazione Bilancio di previsione 2022-2024.

Infine, è stato precisato che:

- è stata espletata la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria, scaduta dal 31.12.2019, ed aggiudicato il servizio a decorrere dal 1.1.2023 al 31.12.2027 alla Banca Intesa Sanpaolo Spa;
- sul fronte delle entrate è stato affidato, nel corso del 2022, ad azienda esterna la riscossione e l'accertamento delle entrate comunali, non disponendo il comune di personale interno qualificato, ed è in corso di definizione l'affidamento all'esterno anche delle attività di riscossione coattiva;
- sono inoltre state aumentate le tariffe dell'IMU (deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.7.2022), dell'addizionale IRPEF (deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.7.2022), di alcuni servizi a domanda individuale (deliberazione GC n. 1 del

5.1.2023); si è inoltre provveduto ad elaborare il piano economico finanziario della TARI, approvando le relative tariffe, assicurando, in via previsionale, l'integrale copertura dei costi del servizio (deliberazioni del consiglio comunale n. 12 e n. 13 del 31.5.2022).

Rilevato che, da quanto comunicato, parrebbe che il servizio di tesoreria sarebbe stato svolto senza contratto per ben tre anni, con il deferimento l'ente è stato invitato a trasmettere copia delle deliberazioni consiliari inerenti all'aumento delle aliquote tributarie, quelle di affidamento del servizio di riscossione (anche coattiva) delle entrate comunali, e a dettagliare le modalità di gestione della Tariffa Rifiuti nel periodo precedente alla definizione del PEF di cui alle deliberazioni nn. 12 e 13 del 2022.

Con la nota del 24/04/2023 il comune ha quindi trasmesso le deliberazioni nn. 31 e 32 del 28 luglio 2022, con le quali sono state approvate rispettivamente le aliquote IMU (6 per mille per le Abitazioni principali di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, 10,6 per mille per aree edificabili e altri fabbricati) e l'addizionale IRPEF (incrementata dallo 0,7% allo 0,8%), nonché le determine di affidamento del servizio di supporto delle entrate tributarie e del servizio di accertamento; in particolare, con la determina n. 31 del 10 giugno 2022 è stato affidato *"il servizio di accertamenti tributari dal 2022 al 2024, alle condizioni di cui alla trattativa diretta Mepa n. 3034795 del 3.6.2022, stipulata in data 10.06.2022, (...) con un aggio del 25% oltre Iva sugli importi effettivamente incassati, stimabile in un costo complessivo per l'Ente pari ad Euro 3.000,00 per ogni anno di affidamento oltre Iva pari ad Euro 660,00 per un totale di Euro 3.660,00, oltre al rimborso spese per invio posta pari ad Euro 0,85 fino a 20 gr. ed Euro 1,96 dai 20 ai 50 gr. per ogni busta inviata, per un importo annuale presunto stimato di Euro 750,00"*.

L'ente ha altresì confermato di avere in corso valutazioni ai fini dell'affidamento all'esterno anche del servizio di riscossione coattiva.

Quanto invece alla gestione della TARI nel periodo precedente alla definizione del PEF di cui alle deliberazioni nn. 12 e 13 del 2022, il comune ha dichiarato che *"non risultano agli atti elaborazioni dei Pef forniti dal Gestore CADOS e le conseguenti elaborazioni delle tariffe. Risultano negli anni 2016/2018/2019/2020 solo le deliberazioni del consiglio comunale di approvazione dei Pef del Gestore e la conferma delle tariffe già in vigore. Per gli anni 2017 e 2021 non risultano approvati atti del Consiglio Comunale relativi ai Pef"*.

Il Collegio non può che prendere atto delle dichiarazioni trasmesse dall'ente, che però evidenziano una certa inerzia operativa dell'amministrazione fino alla seconda metà dell'anno 2021.



3. Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020

3.1 Situazione di cassa

Il fondo cassa al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 205.882,57, dato corrispondente a quanto verificabile dalla banca dati SIOPE.

Dai dati contabili del rendiconto e dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto non risulta che l'Ente abbia attivato l'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL.

Nella medesima relazione viene, inoltre, attestata la corrispondenza tra il fondo cassa risultante dalla contabilità dell'Ente e quello indicato nel conto del Tesoriere di cui all'art. 226 TUEL, e si afferma che non sussiste cassa vincolata (cfr. pag. 5 della relazione).

Viene, poi, precisato che come da comunicazione del 7 aprile 2022 della Previforma s.r.l. (allegato 26 al rendiconto) *"non è stato materialmente possibile controllare che le singole riscossioni ed i pagamenti trovassero riscontro tra quelle rilevate nel programma gestionale utilizzato dall'Ente stesso con quelle indicate dal tesoriere"*.

Le motivazioni di tale mancato riscontro sarebbero da ricondurre alle tempistiche richieste dalla procedura di correzione dei dati SIOPE per la quale è necessario l'intervento sia del Tesoriere (Unicredit S.p.a.) sia della Banca d'Italia.

In proposito, il confronto delle riscossioni e dei pagamenti risultanti dal rendiconto approvato con quelli estratti dalla banca dati SIOPE evidenzia la seguente situazione:

Rendiconto esercizio 2020			
Riscossioni	rendiconto approvato DCC 9 del 21.04.2022	SIOPE - dati estratti il 04.11.2022	differenza
titolo 1	364.507,07	364.507,07	0,00
titolo 2	110.109,32	110.109,32	0,00
titolo 3	28.771,23	28.771,23	0,00
titolo 4	149.603,65	149.603,65	0,00
titolo 5	0,00	0,00	0,00
titolo 6	0,00	0,00	0,00
titolo 7	0,00	0,00	0,00
titolo 9	130.034,41	130.034,41	0,00
totale	783.025,68	783.025,68	0,00
Pagamenti	rendiconto approvato	SIOPE	
titolo 1	528.558,84	531.511,24	-2.952,40
titolo 2	149.839,61	149.839,61	0,00
titolo 3	0,00	0,00	0,00
titolo 4	2.998,80	2.998,80	0,00
titolo 5	0,00	0,00	0,00
titolo 7	67.045,69	64.093,29	2.952,40
totale	748.442,94	748.442,94	0,00

La mancata conciliazione con le operazioni registrate dal Tesoriere sul SIOPE è pertanto relativa ai soli pagamenti e per l'importo di euro 2.952,40.

L'Ente, invitato a chiarire le ragioni di tale discrepanza, ha precisato che la stessa è dovuta alla modifica di imputazione a bilancio di alcuni mandati di pagamento relativi ad utenze elettriche, variazione non segnalata al Tesoriere.

Al di là dell'importo contenuto, si rileva l'errata imputazione al titolo 7 - *partite di giro e ai servizi conto terzi* di spese che devono invece essere impegnate e conseguentemente pagate sul titolo 1 - *spese correnti*.

In particolare, a norma dell'articolo 168, comma 1, del TUEL "[I]e entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Inoltre, ai sensi del successivo comma 2-bis "[I]e previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16".

Tali partite devono pertanto risultare ininfluenti sugli equilibri di bilancio, tant'è che devono equivalersi in entrata e spesa sia in fase di programmazione che di gestione e rendicontazione, poiché, appunto, costituiscono al tempo stesso un credito e un debito per l'ente.

Ne consegue che imputare una spesa che non abbia i requisiti previsti dall'articolo 168 TUEL agli stanziamenti dedicati alle partite di giro implica sostanzialmente la mancata copertura finanziaria della medesima, circostanza che potrebbe pregiudicare gli equilibri di bilancio.



3.2 Equilibri di bilancio

Dai dati contabili del rendiconto 2020 emerge un risultato di competenza (rigo W1) negativo per euro 14.980,82, un equilibrio di bilancio (rigo W2) negativo per euro 22.266,74 e un equilibrio complessivo negativo per euro 478.476,63.

In proposito si ricorda che ai fini del concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a mente dell'articolo 1 co. 821 della legge 145/2018 i medesimi *si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non*

negativo.

Inoltre, le modifiche apportate al prospetto degli equilibri dal D.M. MEF del 1° agosto 2019, hanno articolato il risultato finale in tre distinti equilibri di cui il risultato di competenza e l'equilibrio di bilancio rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. L'equilibrio di bilancio rappresenta, quindi, l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e all'eventuale ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Con circolare prot. 36737 del 9 marzo 2020, il MEF ha inoltre precisato che *"fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio"*.

Rispetto poi ai valori del disequilibrio di bilancio e complessivo calcolati dall'Ente si impongono le seguenti considerazioni.

Dal prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 emerge una quota vincolata di euro 44.531,98. Il medesimo importo è indicato nell'allegato a/2 al rendiconto relativo all'elenco delle risorse vincolate.

Da tale ultimo allegato risulta una somma di euro 43.775,45 relativa ai fondi assegnati per fronteggiare gli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ai sensi degli artt. 106 del D.L. 34 del 2020 e 39 del D.L. 104 del 2020 (c.d. *"fondone"*), indicata con segno negativo alla colonna f) *"cancellazione di residui attivi (...) "* e poi alla colonna i) *"risorse vincolate nel risultato di amministrazione"*.

Tale modalità di compilazione appare errata dal momento che le risorse sono state assegnate nel corso dell'esercizio 2020 e quindi non potevano riferirsi alla cancellazione di residui attivi. L'importo, invece, avrebbe dovuto essere indicato nella colonna h) *"risorse vincolate nel bilancio"*, con ciò che ne consegue nella determinazione dell'equilibrio di bilancio e complessivo, che devono intendersi ulteriormente peggiorati.

In sostanza i valori corretti risultano i seguenti:

- risultato di competenza (rigo W1) negativo per euro 14.980,82 (importo invariato);
- equilibrio di bilancio (rigo W2) negativo per euro 66.042,19 anziché per euro 22.266,74;
- equilibrio complessivo (rigo W3) negativo per euro 522.252,08 anziché per euro 478.476,63.

L'Ente, nel confermare l'errore di compilazione dell'allegato a/2 e di conseguenza anche del prospetto degli equilibri, ha precisato che i risultati negativi di gestione sono da addebitare ad una sovrastima delle entrate correnti rispetto a quelle effettivamente realizzate.

Inoltre, a seguito della richiesta di trasmettere la deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'articolo 193 del TUEL (salvaguardia degli equilibri), ha trasmesso copia della delibera consiliare n. 19 del 30 novembre 2020.

In proposito si rileva in primo luogo la tardiva adozione del provvedimento; inoltre dalla disamina del medesimo emerge che né l'oggetto, né la parte motiva, né il dispositivo fanno riferimento agli adempimenti del richiamato articolo 193 comma 2 il quale prevede che *"[c]on periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'importanza attribuita dal legislatore all'adempimento di cui in parola si deduce dalla previsione del successivo comma 4 dell'articolo 193 del TUEL secondo il quale la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 del TUEL, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Sulla base del provvedimento trasmesso si deve dedurre, nella sostanza, che l'Ente non ha provveduto alla salvaguardia degli equilibri nei termini e con le modalità previste dall'articolo 193 del TUEL, come sopra riportati.

L'inadempimento non ha avuto solo una portata "formale" ma anche sostanziale dal momento che i risultati di gestione sono risultati negativi, circostanza che, a detta dell'Ente, non è da ricondurre ad eventi imprevedibili e non fronteggiabili, ma a stanziamenti sovrastimati di entrate che, in sede di verifica periodica, avrebbero dovuto essere adeguati alle effettive probabilità di realizzo impedendo quindi l'assunzione di spesa priva di idonea copertura finanziaria (impegni, vincoli e accantonamenti della gestione).

3.3 Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 352.674,27 e al netto

della parte accantonata di euro 500.726,33, della parte vincolata di euro 44.531,98 e della parte destinata di euro 2.000,00, diventa negativo per euro 194.584,04.

In proposito si rileva che né nella delibera consiliare di approvazione del rendiconto, né nella relazione sulla gestione, né nella relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto, vengono illustrate le cause che hanno originato tale risultato negativo.

Ad ogni buon conto, dall'esame dei dati contabili del rendiconto sembrerebbe che il disavanzo sia stato originato, almeno in parte, dalla cancellazione di residui attivi per euro 177.375,01 – al lordo dei maggiori residui riaccertati – solo in parte compensata dalla cancellazione di residui passivi per euro 26.351,09.

Tra l'altro, rispetto alla cancellazione dei residui attivi, dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto risulta che *"l'attività di riaccertamento, anche questa condizionata dall'assoluta compressione del tempo a disposizione per l'anno 2020, si è basata sulla mera cancellazione dei residui attivi e passivi di importo considerevole per gli anni 2009 – 2011 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 in quanto prescritti"*.

Inoltre, sul risultato negativo della gestione complessiva, sembra incidere in misura consistente l'accantonamento al FCDE effettuato per euro 494.407,57 rispetto ad un totale di residui delle entrate proprie (titolo 1 e 3) di euro 727.531,10.

Rispetto alla congruità degli accantonamenti effettuati, con particolare riferimento al FCDE, l'Organo di revisione nella richiamata relazione non riporta alcuna valutazione di congruità.

In merito a quanto sopra l'Ente è stato invitato a trasmettere l'elenco dei residui attivi cancellati definitivamente dal conto del bilancio, precisandone le motivazioni e relazionando in particolare sulle cause sottese alla maturazione della prescrizione legale.

Dall'allegato trasmesso emerge, come da rendiconto, che le cancellazioni più consistenti hanno riguardato le entrate tributarie (titolo 1), per un totale di euro 178.548,91.

In particolare, risulta quanto segue:

- IMU per euro 70.611,37 di cui euro 70.000 risalenti al 2015 e cancellati per sovrastima dell'accertamento;
- Accertamenti IMU-ICI per euro 8.768,55 risalenti agli anni 2009 e 2011 e cancellati per prescrizione;
- Imposta pubblicità per euro 200 anno 2018 e cancellati per sovrastima accertamento;
- Addizionale IRPEF per euro 58.582,13 risalenti al periodo 2013-2017 e all'anno 2019 cancellati per sovrastima dell'accertamento rispetto alle somme incassate;
- TOSAP per euro 185 anno 2016 - non motivata;
- TARI per euro 40.001,86 risalenti agli anni 2013-2014 e cancellati per prescrizione;
- Diritti pubbliche affissioni per euro 200 anno 2016 cancellati per sovrastima dell'accertamento.

In merito alle cause che hanno condotto alla prescrizione legale senza l'attivazione delle procedure di recupero, anche coattivo, l'Ente ha precisato che "[a]gli atti non risultano affidamenti delle attività di riscossione coattiva. Come già anticipato in premessa, tale attività è oggetto di valutazione da parte dell'Ente e, ad oggi, sono in corso di definizione le procedure per l'affidamento"; il Collegio non può esimersi dallo stigmatizzare tale esito, apparentemente imputabile all'inerzia operativa dell'ente in sede di riscossione; anche volendo concedere che una parte dei crediti TARI potesse andare perduta per oggettiva incapienza dei soggetti passivi, la mancata attivazione dell'ente in sede di sollecito e recupero coattivo è suscettibile di avere contribuito causalmente all'acclarata inesigibilità di alcune decine di migliaia di euro di imposte dovute.

Non meno grave appare però la prassi di segno contrario, consistente nella pura e semplice sovrastima delle entrate spettanti e quindi nell'accertamento di crediti inesistenti; se è vero che ciò non ha comportato un ingiusto beneficio a carico dei soggetti esposti al prelievo, è però evidente come un simile meccanismo abbia pregiudicato le finanze comunali nel far apparire presenti fonti di copertura inesistenti; tali coperture hanno infatti legittimato, in sede previsionale, lo stanziamento e il successivo impegno di somme al di là delle possibilità del comune; le pendenti vicende debitorie con altre amministrazioni (su cui ci si sofferma in prosieguo) dimostrano il danno che simili prassi contabili erronee hanno cagionato all'ente e alla comunità amministrata.

Quanto alla congruità del FCDE, l'Ente ha trasmesso, come richiesto, il prospetto di calcolo utilizzato per determinare l'importo accantonato, e dal quale risulta che è stato adottato il metodo ordinario di cui al principio contabile 3.3 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, senza la deroga prevista dall'articolo 107-bis del D.L. n. 18/2020. Ai fini del calcolo, inoltre, sono state considerate tutte le categorie di entrate del titolo 1 e 3, con la sola esclusione di quelle provenienti da altre amministrazioni pubbliche.

3.4 Capacità di riscossione e residui attivi

La capacità di riscossione complessiva dell'esercizio 2020 è risultata pari al 34% (e quella sulle sole entrate proprie costituite da quelle dei titoli 1 e 3 si è fermata al 30%), quindi al di sotto della soglia prevista dal D.M. 28/12/2018 per il parametro di deficitarietà P8 concernente l'effettiva capacità di riscossione, che per i comuni è fissata al 47%. Sul calcolo incide fortemente la difficoltà di riscossione dei residui che segnano percentuali particolarmente basse: rispetto alle imposte e tasse si è riscosso appena il 17% e delle entrate extratributarie nemmeno l'1%; ai fini dell'integrazione del parametro ministeriale rilevano però anche gli elevati residui del titolo 2 (incassati per meno di un terzo) e quelli del titolo 4 (riscossi per meno del 10%).



Migliori risultano gli esiti della riscossione in conto competenza delle entrate per imposte e tasse (titolo 1 – tipologia 101, pari a circa il 65%) e delle entrate extratributarie (titolo 3, per circa il 61%).

In merito, al di là delle notorie difficoltà operative indotte dalla pandemia, non è possibile procedere ad un'analisi, anche solo di massima, del *trend* storico delle riscossioni, per via della già accertata inattendibilità dei dati finanziari dei rendiconti degli esercizi precedenti, almeno a decorrere dall'anno 2017.

Il calcolo delle percentuali di riscossione dei residui, particolarmente sconcertanti per alcuni titoli e tipologie, è però aggravato dalla presenza di residui attivi iniziali sulla cui consistenza sono sorte molteplici perplessità già espresse nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione e che risultano confermate dalle cancellazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico sia al rendiconto 2020 sia al rendiconto 2021.

Pertanto, nonostante le già citate cancellazioni, al 31 dicembre 2020 risultava conservata una rilevante mole di residui attivi anche risalenti nel tempo, riassunti dall'organo di revisione nella tabella compilata in sede di parere sulla proposta di rendiconto, che di seguito si riproduce (cfr. pag. 6):

Residui attivi al 31.12.2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	20.490,67	164.992,88	39.640,39	147.533,94	64.561,75	129.607,88	566.827,51
Titolo 2	9.356,32	30.389,44	59.100,00	33.997,22	0,00	0,00	132.842,98
Titolo 3	95.818,68	8.642,09	10.919,22	12.914,88	14.019,14	18.389,58	160.703,59
Titolo 4	44.054,81	0,00	191.794,45	31.251,27	67.870,06	21.329,89	356.300,48
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	15.372,02	14.447,86	3.615,20	22.695,46	48.961,26	22.914,78	128.006,58
Totale	185.092,50	218.472,27	305.069,26	248.392,77	195.412,21	192.242,13	1.344.681,14

È immediato notare un *trend* discontinuo di accumulo dei residui dei titolo 1, che risultano più elevati per gli anni pari, senza che sia stata fornita una plausibile giustificazione; il mancato incasso di fondi perequativi e di trasferimenti ha assunto dimensioni molto rilevanti, mentre la criticità principale legata ai residui del titolo 3 sembra riconducibile a crediti particolarmente risalenti e non riscossi verso altre amministrazioni, tra cui il Comune di Giaveno, che vanta però ingenti crediti a propria volta verso il Comune di Valgioie.

Rispetto a quanto evidenziato l'ente ha, da un lato, confermato la "mancata capacità di

riscossione a fronte di quanto previsto" e dall'altro ha precisato che ha "proceduto al mantenimento parziale di essi con la possibilità di riaccertamento negli anni a venire a fronte di dati certi".

In effetti, in sede di rendiconto della gestione 2021 si è provveduto alla cancellazione di ulteriori residui, sia attivi che passivi, per importi consistenti.

3.5 Tempestività dei pagamenti e residui passivi

L'indice di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 per l'anno 2020 è stato pari a ben 207 giorni. L'indicatore migliora nell'anno 2021, attestandosi a 69 giorni, ma continua a rivelare consistenti ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.

Tali valori, vistosamente superiori alle tempistiche di pagamento previste dalla normativa di riferimento, rappresentano un indice di criticità della gestione finanziaria, la quale deve essere improntata ad un regolare flusso dei pagamenti, ed è da ricondurre in buona parte alle difficoltà già evidenziate in termini di riscossione, soprattutto delle entrate proprie.

L'esame dei dati contabili del rendiconto mette in evidenza una maggiore criticità nello smaltimento dei residui di parte corrente (titolo 1); infatti rispetto ai residui iniziali al 1/1/2020 di euro 769.095,37 risultano pagamenti per soli euro 207.339,03 (circa il 27%). Migliore appare la situazione in competenza ove risultano pagamenti di euro 321.219,81 a fronte di impegni di euro 477.046,76 (circa il 67%).

Ad ogni buon conto risultano residui conservati alla fine dell'esercizio di euro 693.548,36 pari al 145% degli impegni di competenza.

La situazione è meno critica per i residui di parte capitale (titolo 2) che alla fine dell'esercizio ammontano ad euro 144.248,00; in particolare, risultano pagati circa il 72% dei residui iniziali, mentre in competenza a fronte di impegni di euro 107.333,36 sono stati effettuati pagamenti per soli euro 15.312,70 (pari al 14%).

I residui sono inoltre risalenti nel tempo come risulta dalla seguente tabella riportata nella relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 6):

Residui passivi al 31.12.2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	193.263,56	86.469,16	100.014,08	73.833,88	84.140,73	155.826,95	693.548,36
Titolo 2	12.718,85	2.312,98	9.223,26	17.550,99	10.421,26	92.020,66	144.248,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	166.495,70	0,00	0,00	166.495,70
Titolo 7	1.914,26	1.500,00	2.054,45	15.063,38	20.645,75	106.687,95	147.865,79
Totale	207.896,67	90.282,14	111.291,79	272.943,95	115.207,74	354.535,56	1.152.157,85

Rispetto a tale criticità l'Ente ha precisato che "[l]a malagestione contabile, come già citato in premessa, ha comportato, oltre ad una gestione negativa di competenza, anche grosse difficoltà nelle risorse disponibili di cassa e conseguentemente ritardi nei pagamenti, non rispettando l'art. 33 D.lgs. 33/2013. Ad accentuare tale situazione, si richiamano le ripetute anticipazioni di liquidità richieste al tesoriere da parte dell'ente, comunque non sufficienti a garantire tempi di pagamento nella norma".

Vi è peraltro da notare che la conservazione di ben euro 166.495,70 a titolo di residui del titolo 5 della spesa "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" appare poco coerente con gli altri dati di bilancio e con il riportato fondo cassa positivo, e pare imputabile alle carenze di gestione contabile e di squadratura dei conti con il tesoriere, già ampiamente trattate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, in particolar modo la n. 26/2020, a cui si rinvia.

3.6 Altre criticità risultanti dalla relazione dell'Organo di revisione

Dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto 2020 emergono inoltre le seguenti criticità:

- viene segnalata la mancata pubblicazione sul sito dell'Amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e dallo stesso revisore. Alla data dell'8 novembre 2022 all'apposito *link* di amministrazione trasparente risultava pubblicata solo la deliberazione n. 28/2022;
- viene indicato che l'Ente non risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione e ai rendiconti approvati;
- risulta che gli agenti contabili non hanno proceduto alla resa del conto ex art. 233 del TUEL.

In merito alle ragioni degli inadempimenti evidenziati, l'Ente ha rappresentato che nel corso dell'anno 2022 ha iniziato l'implementazione della sezione Amministrazione Trasparente con la pubblicazione delle informazioni man mano reperite. È stato inoltre nominato il responsabile anticorruzione e trasparenza con la comunicazione del nominativo all'ANAC. La sezione rimane comunque carente delle informazioni storiche e, per via della carenza di personale dipendente, l'ente non prevede di poter adempiere in tempi brevi.

Risulta invece completata la trasmissione alla BDAP degli schemi contabili e relativi allegati allora mancanti.

Infine, per quanto attiene alla mancata resa del conto da parte degli agenti contabili, l'Ente ha precisato che *"non sono stati rinvenuti recenti atti di nomina degli agenti contabili e pertanto, conseguentemente alla nomina dell'organo politico in qualità di "responsabile del servizio amministrativo – contabile", (...), lo stesso è stato nominato, con decorrenza dal 10.3.2022, anche "Agente contabile" ed "Economo"; relativamente al periodo pregresso è stato richiesto, con nota prot. n.3 del 3.1.2023, alla dipendente che ricopriva il posto di responsabile del servizio finanziario fino al 9.3.2022, di fornire la rendicontazione in qualità di agente contabile "di fatto", seppur in assenza di formale nomina, per i periodi dal 2015 al 9.3.2022, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Ad oggi l'Ente è in attesa della risposta"*.

Il Collegio sul punto rileva che la mancata resa del conto da parte degli agenti contabili è inadempimento la cui trattazione è di competenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti e che perciò tale notizia va trasmessa alla Procura regionale contabile competente per territorio.

4. Rendiconto 2021

4.1 Situazione di cassa

Il fondo cassa al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 91.483,97, dato corrispondente a quanto consultabile dalla banca dati SIOPE.

Dai dati contabili del rendiconto e dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto risulta che l'Ente non abbia attivato l'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL e che non sussisterebbe cassa vincolata (cfr. tabella pag. 5).

L'Ente, come richiesto, ha trasmesso copia del conto del tesoriere segnalando una discordanza rispetto ai dati contabili dell'Ente tra il titolo 1 e il titolo 2 della spesa per euro 5.075,20, anche in questo caso dovuta ad una modifica di imputazione della spesa non recepita dalla tesoreria.

4.2 Equilibri di bilancio

Contrariamente a quanto rilevato in sede di rendiconto 2020, dai dati contabili del rendiconto 2021 emerge un risultato di competenza (rigo W1) di euro 155.159,26, un equilibrio di bilancio (rigo W2) di euro 129.575,16 e un equilibrio complessivo di euro 195.246,83.

Più in particolare il miglioramento si realizza a fronte della gestione di parte corrente il cui risultato di competenza passa da euro -20.331,78 del 2020 ad euro 138.316,81 del 2021.

Tale risultato positivo origina in larga parte dai maggiori accertamenti delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) che passano da euro 470.966,95 ad euro 644.554,64.

Più nel dettaglio si registrano maggiori accertamenti al titolo 1 come indicato nella seguente



tabella:

Titolo 1	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	371.480,96	497.472,80
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	48.737,60
Totale	371.480,96	546.210,40

Ancora più nel dettaglio, nella tipologia 101 si rilevano i seguenti scostamenti:

Titolo 1 - tipologia 101	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Scostamento 2021 su 2020
Imposta municipale propria	200.000,00	210.866,30	10.866,30
Addizionale comunale IRPEF	60.000,00	119.999,19	59.999,19
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	110.080,96	152.160,00	42.079,04
TOSAP e imposta pubblicità	1.400,00	0,00	-1.400,00
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	14.447,31	14.447,31
Totale	371.480,96	497.472,80	125.991,84

I maggiori accertamenti registrati nell'esercizio 2021 rispetto all'anno precedente vengono motivati dall'Ente come segue:

- *imposta municipale propria: è stata adeguata la previsione rispetto a quanto comunicato dalla società Demetra Servizi, che si occupa della gestione dell'ufficio tributi;*
- *addizionale comunale IRPEF: si è passati dalla riscossione per cassa alla riscossione per competenza; pertanto, nell'anno 2021 risulta accertato circa il doppio dell'importo;*
- *tassa smaltimento rifiuti solidi urbani: è stato previsto a bilancio la somma approvata nel PEF;*
- *altre imposte: sono state iscritte maggiori somme relative agli accertamenti IMU e TARI;*
- *tipologia 301: è stato contabilizzato il Fondo di Solidarietà Comunale con l'imputazione a bilancio corretta poiché nel 2020 risultava nel titolo 2 dell'entrata.*

In merito a quanto rappresentato con riferimento all'intervenuto accertamento per "competenza" dell'addizionale comunale IRPEF, la risposta suscitava perplessità dal momento che al 31.12.2021 rimanevano a residuo ancora euro 45.606,17 per IRPEF e che anche negli esercizi precedenti l'addizionale non pareva essere stata accertata per cassa, dal momento che la stessa aveva generato residui attivi, poi però cancellati per sovrastima dei relativi accertamenti.

Con le controdeduzioni al deferimento, il Comune di Valgioie ha prodotto, in merito alla

contabilizzazione dell'addizionale IRPEF, i dati relativi all'evoluzione degli accertamenti e degli incassi dall'anno 2018, riferendo testualmente che *"fino al 2020 gli incassi sono sempre stati registrati a residuo. Nell'anno 2019 sono state create maggiori entrate a residuo per l'importo di € 60.508,66 non realizzabili. Per quanto riguarda l'esercizio 2021, la regolarizzazione è avvenuta per cassa in quanto la società Previforma che ha preso in mano la gestione della contabilità alla fine dell'anno 2021 non è stata messa nelle condizioni di poter verificare le annualità di competenza e dovendo regolarizzare le entrate degli anni 2020 e 2021 ha registrato gli incassi sulle rispettive annualità"*.

Dai dati trasmessi però si evince che, nella vigenza dell'addizionale allo 0,7%, le entrate si sarebbero sempre attestate intorno a settantacinquemila euro annui e che gli accertamenti maggiori si sarebbero poi rivelati meritevoli di cancellazione per insussistenza o sovrastima; in sede di adunanza pubblica il comune ha confermato che buona parte di tale residuo sarebbe stato riscosso nel 2022 e che, dagli esiti del riaccertamento ordinario propedeutico al rendiconto 2022, lo stesso permane nella minor misura di euro 23.535,71; il Collegio ne trae perciò il dubbio che l'importo accertato nel 2021 per ben euro 119.999,19 non sia interamente fondato e che, al netto delle riscossioni in conto competenza e in conto residui operate nel biennio 2021-2022, la restante parte indicata sia esposta al rischio di dover essere cancellata per sovrastima.

In merito il Collegio richiama quanto previsto dal principio contabile al punto 3.7.5. dell'Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, a mente del quale *"Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale"*.



Come si vede, l'ente è tenuto a basare le proprie previsioni di entrata sulla base dei propri dati storici, pari agli accertamenti dell'esercizio finanziario del secondo anno precedente e comunque non oltre la somma degli incassi dell'anno precedente in conto residui e del secondo anno precedente in conto competenza.

Le prassi difformi adottate dall'amministrazione di Valgioie paiono anche all'origine delle sovrastime tributarie che hanno portato all'accertamento di crediti inesigibili, che sono poi stati oggetto di cancellazione a distanza di anni. Tali prassi non conformi al principio contabile sembrano superate in parte nel 2021, ma la conservazione di residui a titolo di addizionale IRPEF impone alla Sezione di riservare all'esame dei successivi rendiconti l'effettiva fondatezza e stabilità dell'accertamento.

4.3 Risultato di amministrazione

4.3.1 Cancellazioni di residui attivi.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è già negativo alla "parte A" per euro 45.915,96 e, al netto della parte accantonata di euro 441.554,66, della parte vincolata di euro 54.808,99 e della parte destinata di euro 18.842,45, diventa negativo per ben euro 561.122,06 nella parte disponibile.

L'esame dei dati contabili del rendiconto 2021 evidenzia la cancellazione di residui attivi per ben euro 852.912,24, al netto dei maggiori residui attivi riaccertati; tale importo viene solo in parte compensato dalla cancellazione di residui passivi per euro 299.162,75.

In particolare, con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 7 ottobre 2022 sono state approvate le operazioni relative al riaccertamento ordinario dei residui e, dall'allegato c) alla medesima, risultano cancellati residui attivi per euro 1.038.815,21. Vi sono quindi stati maggiori residui riaccertati per euro 185.902,97, di cui euro 177.883,45 per fondi perequativi pregressi.

Le cancellazioni - al netto dei maggiori residui riaccertati - hanno riguardato le entrate tributarie (titolo 1 - tipologia 101) per euro 450.010,81, i trasferimenti correnti (titolo 2) per euro 76.184,91, le entrate extratributarie (titolo 3) per euro 81.622,50, le entrate di parte capitale (titolo 4) per euro 294.970,89 e le partite di giro (titolo 9) per euro 128.006,58.

Rispetto alle consistenti cancellazioni il richiamato allegato si limita a riportare la dicitura "insussistente" senza fornire ulteriori chiarimenti in merito, né i medesimi risultano dalla deliberazione di Giunta.

A specifico quesito istruttorio, l'Ente ha confermato trattarsi di cancellazioni definitive dal conto del bilancio, e ha trasmesso l'elenco dei residui eliminati integrato con l'indicazione della motivazione.

In particolare, in merito alle entrate tributarie (titolo 1) risultano:

- IMU-ICI periodo 2016-2018: cancellazioni per euro 289.619,55 di cui euro 274.987,22 per sovrastima accertamenti ed euro 14.632,33 per "inesigibilità del credito";
- imposta pubblicità anno 2020: cancellazioni per euro 400,00 per adeguamento somme incassate;
- addizionale comunale all'IRPEF anni 2018-2020: cancellazioni per euro 64.651,78 per "sovrastima accertamenti e adeguamento somme incassate";
- TOSAP anni 2017, 2018 e 2020: cancellazioni per euro 13.490,67 per adeguamento somme incassate;
- TARI anni 2014-2020: cancellazioni per euro 94.250,21, di cui euro 20.490,67 per prescrizione ed euro 73.759,54 per sovrastima accertamenti;
- diritti pubbliche affissioni anni 2018 e 2020: cancellazioni per euro 400 per adeguamento somme incassate.

Delle entrate extratributarie (titolo 3) risultano cancellati residui per complessivi euro 82.184,06 tra i quali i più consistenti riguardano:

- concessione servizio idrico anni 2016-2018 e 2020: per euro 32.777,09 per errata contabilizzazione;
- fitti reali anni 2013 e 2016-2020: per euro 22.549,22 per sovrastima accertamenti;
- rimborso ufficio di staff anni 2011-2013: per euro 15.761,02 per "adeguamento al credito effettivo".

In merito ai residui attivi per trasferimenti correnti (titolo 2) le cancellazioni hanno riguardato contributi statali per complessivi euro 81.932,14.

L'importo più consistente attiene al capitolo 2.003 "*contributo ordinario dello stato per fin. Bilancio*" sul quale, nonostante le cancellazioni, rimangono conservate le somme relative al quinquennio 2018-2020 per euro 61.402,79.

In proposito, nelle controdeduzioni al deferimento, l'Ente ha fornito un dettaglio analitico dei residui conservati, dal quale si evince che gli accertamenti sul titolo 2 hanno origine diversa dai fondi perequativi riaccertati quali maggiori residui attivi del titolo 1 – tipologia 301.

Quanto ai residui di parte capitale (titolo 4) si rileva la cancellazione di importi consistenti per inesigibilità, non compensate da equivalenti economie di spesa e riferite in particolare a:

- fondi A.T.O. anni 2017-2018 per euro 158.887,34;
- contributo regionale per "*sistemazione assetto idrogeologico Borgata Ruata Gioana*" anno 2017 per euro 61.863,68;
- contributo provinciale per la raccolta differenziata anno 2014 per euro 30.014,11;
- contributo per riqualificazione e messa in sicurezza della scuola relativo agli anni

2010, 2019 e 2020 per euro 40.778,56.

A specifico quesito, l'Ente ha fornito un dettaglio sull'andamento dei fondi ATO, evidenziando che, rispetto all'importo conservato al 31/12/2020 di ben euro 198.887,34, la cancellazione *"è stata effettuata a seguito di confronto con l'ente erogatore dei fondi ed in particolare è stata cancellata la maggiore entrata a residuo creata nell'anno 2018 sul residuo 2017 per € 129.930,77"*.

Quanto alle altre cancellazioni, il comune dichiara che *"Il contributo regionale per 'Sistemazione assetto idrogeologico Borgata Ruata Gioana' è stato incassato nell'anno 2018 con reversale n. 301 su capitolo e accertamento diverso. Il contributo provinciale è stato incassato su un capitolo differente; I contributi per riqualificazione e messa in sicurezza della scuola relativo agli anni 2010, 2019 e 2020 sono stati incassati con reversali su capitoli e accertamenti differenti"*.

Ne deriva che le cancellazioni non sarebbero dipese da tardive, mancate e/o carenti rendicontazioni a fronte di spese già sostenute, ma semplicemente dal fatto che gli importi conservati a residuo erano già stati incassati su altri capitoli ed era stata omessa la riconciliazione delle partite finanziarie. Il Collegio prende quindi atto di tali gravi e ripetuti errori, che hanno comportato la conservazione per più anni di residui attivi non più dovuti in quanto estinti, in violazione dei postulati di chiarezza e veridicità del bilancio. Tali errori hanno quindi alimentato nelle annate precedenti una rappresentazione sovrastimata delle poste attive, in quanto gli stessi importi, già incassati, figuravano anche tra i residui attivi e si deve quindi ritenere che le origini del grave disavanzo accertato dal consiglio comunale con la delibera del 24 ottobre 2022 siano risalenti a ben prima dell'esercizio 2021.

4.3.2 Residui attivi e passivi verso altre amministrazioni pubbliche e fondo passività potenziali.

Dall'esame degli elenchi dei residui conservati emergono crediti del Comune di Valgioie verso il Comune di Giaveno risalenti a circa un decennio addietro, nonché debiti, di importo molto più consistente, per il servizio di scuola materna, scuolabus e attività assistenziali nei confronti del medesimo Comune di Giaveno e della Comunità Montana Valsangone. Debiti di importo minore sussistono verso il Comune di Trana.

L'Ente, invitato a relazionare sullo stato e sull'esito delle interlocuzioni avviate con tali enti al fine di pervenire alla corretta estinzione delle pendenze reciproche, ha precisato di aver *"stipulato"* con i medesimi dei piani di rientro con rateizzazioni pluriennali allegando le relative comunicazioni di accettazione.

Con le controdeduzioni al deferimento il Comune di Valgioie ha trasmesso una tabella recante il totale dovuto e l'importo delle singole rate e relative scadenze verso ciascun ente creditore,

che di seguito si riproduce:

ente creditore	Debito totale	Rata annuale	Periodo
Comune Giaveno	272.084,27	27.208,43	2023-2032
U.M. Valsangone	365.294,65	36.529,47	2023-2032
Comune Trana	51.467,99	7.352,57	2023-2029

Siccome gli importi di cui sopra non coincidono con i residui passivi conservati dall'ente, con le controdeduzioni al deferimento il Comune di Valgioie ha chiarito l'allocazione in bilancio di tali passività ulteriori, confluiti nel "fondo passività potenziali" costituito in fase di rendiconto 2021. L'ente ha trasmesso una tabella di raccordo per evidenziare l'origine dei debiti, da cui emerge come quasi la metà di essi sarebbe stata, negli anni, "dimenticata".

ente creditore	Residui passivi	Richiesta creditore	Fondo passività	Debito totale
Comune Giaveno	232.839,65	272.084,27	39.244,62	272.084,27
U.M. Valsangone	163.600,18	365.294,65	201.694,47	365.294,65
Comune Trana	23.493,27	51.467,99	27.974,72	51.467,99

L'ente allega anche gli scambi di corrispondenza con i singoli enti creditori e le relative delibere (in taluni casi assunti nell'imminenza dell'odierna adunanza) da cui emergono i seguenti fenomeni.

Preliminarmente il Collegio sottolinea che, in tutti e tre i casi, si è in presenza di rivendicazioni degli enti creditori in misura sensibilmente superiore alle risultanze delle scritture contabili del comune debitore; quantunque le molteplici criticità contabili rilevate in capo al Comune di Valgioie negli anni passati rendano plausibile l'avvenuta dimenticanza di molte registrazioni di passività, nondimeno gli enti creditori devono fornire adeguata documentazione a sostegno delle proprie pretese che, come si vedrà, dovranno esitare in riconoscimento di cospicui debiti fuori bilancio da parte del Comune di Valgioie.

Rateazione con il Comune di Giaveno.

Viene allegata apposita delibera di giunta dell'ente creditore, n. 45 del 17/04/2023, con la quale viene approvata *"a titolo di transazione la richiesta di rateizzazione del Comune di Valgioie per l'intero importo dovuto e sopra indicato al netto della compensazione contabile da realizzarsi attraverso l'emissione dei mandati di pagamento e reversali per un importo complessivo di euro € 77.458,23 restituendo, la seguente nuova situazione debitoria al 31/12/2021 per euro 195.326,04"*. Ivi è spiegato che l'importo di euro 195.326,04 costituisce la differenza netta a carico del Comune di Valgioie, frutto della compensazione parziale dei debiti ammontanti a euro 272.084,27 con i crediti per rimborsi risalenti



riconosciuti dal comune di Giaveno nella misura di euro 77.458,23.

Dal tenore delle delibere comunicate emergerebbe quindi che l'esborso netto annuo per il Comune di Valgioie ammonterà a 19.532,61, e che perciò saranno emessi annualmente mandati di pagamento per 27.208,43 e contestuali reversali a compensazione parziale di euro 7.745,82.

Complessivamente la passività verso il Comune di Giaveno è rappresentata da 232.839,65 residui passivi e da ulteriori euro 39.244,62 allocati nel fondo per le passività potenziali; di tale importo si imporrà quindi il riconoscimento come debito fuori bilancio, sulla base dei servizi prestati dal Comune di Giaveno e riconosciuti come di propria utilità da parte del Comune di Valgioie, con copertura tratta dal fondo passività potenziali.

Ad avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio, la quota del fondo passività potenziali potrà essere eliminata per euro 39.244,62.

Rateazione con il Comune di Trana.

Viene allegata la delibera del Commissario prefettizio che dichiara la disponibilità del comune creditore ad accettare la rateizzazione in anni 7 (sette) dell'importo totale dovuto di € 51.467,99, maturata al 31/12/2019, con susseguente dettaglio, che si espone in tabella a confronto con i residui passivi conservati dall'ente.

anno	Residui passivi Valgioie	Richiesta Trana
2015 (3 mesi)	0,00	2.605,65
2016	0,00	10.422,59
2017	7.300,00	12.378,59
2018	3.223,36	13.030,58
2019	6.185,08	13.030,58
2020	3.353,80	0,00
2021	3.431,03	0,00
totale	23.493,27	51.467,99

Sul punto si osserva che, al di là della dovuta dimostrazione dei propri crediti da parte del Comune di Trana, le contabilizzazioni dell'ente creditore si fermano cronologicamente all'esercizio 2019; ne consegue non solo che alla somma di euro 51.467,99 andranno poi sommati gli importi che già l'ente debitore ha impegnato sulle annualità 2020 e 2021, ma che non può escludersi che per i due esercizi in questione non si ripropongano divergenze di quantificazione dei rimborsi spettanti al Comune di Trana.

Occorre quindi, ai fini dell'attendibilità delle scritture, che il Comune di Valgioie interloquisca

con urgenza con il Comune di Trana con riguardo ai rapporti di dare-avere relativi alla convenzione di segreteria per le annualità 2020 e 2021.

Inoltre il Collegio osserva che, posta al 31 dicembre 2019 la definizione dei rapporti con il comune di Trana, tra l'importo richiesto di euro 51.467,99 e l'importo riconosciuto dal comune di Valgioie tra i residui fino a tale data (euro 16.708,44), la differenza ammonta a euro 34.759,55 e a tanto dovrebbe corrispondere l'importo del riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tale somma a debito troverebbe però solo parziale copertura nel fondo passività potenziali che, per i debiti verso il Comune di Trana, risulta costituito da soli euro 27.974,72.

Rateazione con Unione Montana Valsangone.

Si tratta dei rapporti economici di gran lunga più importanti e sui quali i mancati impegni hanno assunto la dimensione più rilevante.

Con le controdeduzioni al deferimento il Comune di Valgioie ha trasmesso lo specchio riassuntivo delle rivendicazioni economiche dell'unione montana, che però non trovano riscontro, neppure per singoli anni, con i debiti registrati dal comune. Va quindi anche in questo caso ribadita la necessità che l'Unione dimostri adeguatamente la fondatezza delle proprie richieste e che su di esse si soffermi il comune di Valgioie in sede di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.

Complessivamente la passività verso l'unione montana è rappresentata da 163.600,18 euro di residui passivi e da ulteriori euro 201.694,47 allocati nel fondo per le passività potenziali; di tale importo si imporrà quindi il riconoscimento come debito fuori bilancio, sulla base dei servizi prestati dall'Unione e riconosciuti come di propria utilità da parte del Comune di Valgioie, con copertura tratta dal fondo passività potenziali.

Ad avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio, che in sede di adunanza l'ente ha annunciato come imminente, e con il conseguente inserimento della passività tra i residui passivi, la corrispondente quota del fondo passività potenziali potrà essere eliminata.

Fatta quindi salva la modesta quota del fondo passività potenziali, non costituita per la differenza passiva rilevata verso il Comune di Trana fino a tutto il 2019, pare al Collegio che il fondo passività potenziali sia stato costituito in misura sostanzialmente sufficiente a coprire tutte le passività omesse o non registrate negli anni pregressi.

4.3.3 Accantonamento al FCDE e al fondo contenzioso

La parte accantonata del risultato di amministrazione si riferisce per euro 126.538,93 al FCDE, per euro 32.000,00 al fondo contenzioso e per euro 283.015,73 agli "altri accantonamenti" su cui ci si è già soffermati.

In merito, né nella relazione sulla gestione né nella relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto sono riportati approfondimenti, ma rispetto al fondo contenzioso



L'Organo di revisione attesta la congruità dell'accantonamento (cfr. pag. 11 della relazione). Ai fini della verifica della congruenza della parte accantonata l'Ente è stato invitato a fornire chiarimenti dai quali è emerso quanto segue.

In merito al FCDE, l'ente ha trasmesso il prospetto di calcolo utilizzato per determinare l'accantonamento al 31 dicembre 2021, con indicazione delle categorie di entrata considerate e delle percentuali di accantonamento calcolate; in altro allegato ha precisato quali categorie di entrata sono invece state escluse dal calcolo del FCDE con indicazione della relativa motivazione.

Dai richiamati allegati risulta che è stato adottato il metodo di calcolo ordinario di cui al principio contabile 3.3 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, senza avvalersi della deroga prevista dall'articolo 107-bis del D.L. n. 18/2020.

Ai fini del calcolo, inoltre, sono state considerate tutte le categorie di entrate del titolo 1 e 3, con l'esclusione di quelle provenienti da altre amministrazioni pubbliche (fondi perequativi e rimborso ufficio di staff).

Si rileva l'esclusione anche dell'addizionale comunale all'IRPEF che viene indicata come "*non rilevante per FCDE*". In proposito si evidenzia che questa Sezione con deliberazione n. 67/2021 ha avuto modo di chiarire che tale entrata, qualora non accertata per cassa, non rappresentando credito verso altre amministrazioni né tanto meno entrata riscossa da altra amministrazione, non risulta esclusa *ex lege* dal calcolo del FCDE secondo quanto disciplinato dal principio contabile 3.3. Inoltre, per le considerazioni svolte in precedenza sui dubbi di attendibilità di un accertamento di IRPEF prossimo ai centoventimila euro annui, il mancato accantonamento dell'importo non riscosso, (che al 31/12/2022, come comunicato in adunanza, ammonterebbe ancora a poco più di ventimila euro), potrebbe incidere sull'attendibile quantificazione del disavanzo finale del 2021.

In merito all'accantonamento al fondo contenzioso, il Comune di Valgioie ha precisato che il medesimo è stato disposto sulla base delle comunicazioni e dei dati forniti dal legale incaricato dall'Ente, di cui trasmette copia di una relazione datata 14 gennaio 2023. Ivi si riferisce di un'unica vertenza e di una relativa ipotesi transattiva consistente nel pagamento rateale, da parte del comune, della somma di euro 20.00,00; con le controdeduzioni al deferimento sono stati forniti i seguenti aggiornamenti: "*l'accordo è stato concluso alle seguenti condizioni: a) versamento della somma onnicomprensiva di euro 20.167,46 in n. 5 rate, scadenti dal 10/02 al 10/06/23, di cui la prima di euro 4.167,46 e le restanti 4 da euro 4.000,00;*

b) rinvio della causa a data successiva al 15/06/23;

c) estinzione del giudizio, a spese integralmente compensate, in caso di avvenuto integrale pagamento della somma concordata".



Anche in questo caso si imporrà il riconoscimento di debito fuori bilancio, ed il Collegio osserva che il fondo accantonato risulta capiente ed in grado, con la lieve eccedenza, di dare copertura alle quote non previste tra le passività potenziali insorte verso il Comune di Trana e già oggetto di rateazione.

Infine, in sede istruttoria si rilevava l'assenza dell'accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC) di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018. La mancata previsione di tale accantonamento destava perplessità alla luce degli elevati ritardi medi nell'assolvimento dei debiti commerciali (anche se l'indicatore richiamato dalla norma, ovvero quello di "ritardo annuale", non coincide con l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013); sul punto l'Ente ha precisato che *"per mero errore materiale non è stato predisposto l'accantonamento del FGDC, ma che si è provveduto a stanziarlo in sede di Bilancio di previsione 2022-2024"*. Da quanto riportato dall'Organo di revisione nel parere al bilancio di previsione 2022-2024 l'importo ivi stanziato è pari ad euro 27.000,00 (cfr. pag. 26).

Se ne deduce che un importo a tale titolo avrebbe dovuto comparire anche tra le quote accantonate del risultato di amministrazione 2021, che quindi sul punto risultano sottodimensionate rispetto agli obblighi di Legge.

4.3.4. quote vincolate

Per quanto riguarda la parte vincolata pari ad euro 54.808,99, la stessa si riferisce in parte ai trasferimenti statali attribuiti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

In sede istruttoria l'Ente è stato invitato a fornire un elenco dei fondi assegnati nell'esercizio 2021, sia ai sensi degli artt. 106 decreto-legge n. 34/2020, 39 decreto-legge 104/2020 e 1 comma 822 legge 178/2020 (c.d. "fondone"), sia per specifici ristori di minori entrate e/o maggiori spese, con l'indicazione del relativo importo assegnato, accertato e riscosso, trasmettendo copia della certificazione di cui all'art. 1 comma 827 della legge 178/2020.

L'Ente, nel precisare che la certificazione non è stata oggetto di segnalazione di anomalie da parte del MEF-RGS, ha rappresentato le seguenti risultanze:

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ASSEGNATO ALL'ENTE	+	5.090,03
SALDO COMPLESSIVO TRA MINORI/MAGGIORI ENTRATE, TOTALE MINORI SPESE E TOTALE MAGGIORI SPESE RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	+	6.704,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2021	=	19.084,00
DI CUI PER FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI		0,00
DI CUI PER RISTORI SPECIFICI		19.084,00

Dai dati della certificazione risultano minori entrate al netto dei ristori per euro 12.380, finanziate per euro 5.090,03 con le risorse del fondo funzioni fondamentali. Risultano poi maggiori spese al netto dei ristori per euro - 19.084 ossia ristori eccedenti alle spese sostenute e quindi oggetto di vincolo nel risultato di amministrazione.

Si prende quindi atto che l'importo vincolato per ristori specifici è coincidente con quanto risulta dalla certificazione trasmessa al MEF in data 26 maggio 2022.

In merito alla certificazione covid relativa all'esercizio 2020, l'ente era risultato destinatario di sanzione conseguente alla tardiva trasmissione della stessa oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021 ma entro il 30 giugno 2021.

La sanzione avrebbe comportato una riduzione del fondo di solidarietà comunale pari all'80% delle risorse attribuite ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del D.L. 34/2020 (c.d. "fondone") e quindi di euro 25.926,79 applicata nella misura di un terzo in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

In merito alle ragioni del tardivo adempimento, l'Ente ha riferito che *"l'allora responsabile del servizio finanziario non era a conoscenza della comunicazione nonostante la ricerca effettuata al protocollo dell'Ente"*.

Ad ogni modo, deve evidenziarsi che l'articolo 1, comma 22 ter del D.L. 198/2022 convertito in legge n. 14/2023 (c.d. "milleproroghe") dispone che: *"Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>"*.

Il comunicato pubblicato sul sito della RGS relativo agli enti inadempienti all'invio delle certificazioni COVID-19 per l'anno 2020 e/o per l'anno 2021 precisa che per gli enti che hanno trasmesso le certificazioni COVID-19 per l'anno 2020 e/o per l'anno 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ma entro il 27 febbraio 2023, si provvederà d'ufficio all'emanazione del decreto di revoca della sanzione applicata.

Siccome l'ente era incorso in un'ipotesi di mero ritardo, l'addebito è destinato a venire meno.



5. Capacità di riscossione

5.1 entrate proprie

La capacità di riscossione complessiva dell'esercizio 2021 è del 26%, ulteriormente peggiorata rispetto a quella dell'esercizio precedente. Anche per l'anno 2021, quindi, risulta il mancato rispetto del parametro di deficitarietà P8 come definito dal D.M. 28.12.2018.

Tale valore è influenzato negativamente dalla presenza della rilevante mole di residui attivi iniziali, poi in parte cancellati. Tuttavia, anche considerando il dato al netto di tali cancellazioni la percentuale rimarrebbe limitata al 42%.

Si confermano le forti criticità nella riscossione in conto residui già evidenziate per l'esercizio 2020. In particolare, le riscossioni in c/residui - al netto di quelli cancellati - sono pari a circa l'11% per il titolo 1 - tipologia 101 e a poco più dell'1% per il titolo 3.

Alla fine dell'esercizio i residui attivi ammontano ad euro 786.545,03 con una riduzione consistente rispetto all'esercizio precedente (-558.136,11 euro).

In merito agli esercizi a cui risalgono tali residui, si riporta tabella relativa all'esercizio 2021.

Residui attivi al 31.12.2021	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	46.556,45	68.752,71	69.600,58	61.456,02	35.429,31	184.863,11	466.658,18
Titolo 2	8.971,91	7.941,71	33.997,22	5.197,52	549,71	23.579,75	80.237,82
Titolo 3	77.438,98	260,00	0,00	159,07	260,00	441,84	78.559,89
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.664,64	85.853,71	137.518,35
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.570,79	23.570,79
Totale	132.967,34	76.954,42	103.597,80	106.812,61	47.903,66	318.309,20	786.545,03

In particolare, i residui conservati sul titolo 3 per complessivi euro 78.559,89 si riferiscono per euro 77.438,00 al credito verso il Comune di Giaveno per "rimborso ufficio di staff" anni dal 2010 al 2013. Tale credito è stato riconosciuto sussistente e inserito, a titolo compensativo, nella delibera di rateazione approvata dalla Giunta di Giaveno.

In merito alla rilevata insufficiente capacità di riscossione delle entrate proprie, l'Ente ha riferito che "[d]all'anno 2022 si è intrapresa un'interlocuzione con la società incaricata della riscossione dei tributi al fine di elaborare una strategia per implementare tali riscossioni al



fine di ridurre anche il FCDE.

Tale operazione prevede, tra l'altro, i seguenti interventi:

I. Ricostruzione dell'anagrafe tributaria dell'ente;

II. Prosecuzione con l'attività di accertamento tributario;

III. Avvio delle procedure di affidamento per il servizio di riscossione coattiva.

Per quanto concerne il riordino dell'anagrafe tributaria, si procederà in prima battuta ad un'implementazione dell'attività di sportello rivolta ai cittadini, a seguito della quale, occorrerà verificare l'effettiva efficacia così da valutare eventuali altre azioni da poter attivare".

Il Collegio non può che prendere atto delle dichiarazioni formulate dall'amministrazione, con riserva di verificarne l'efficacia all'esito dell'approvazione del rendiconto 2022 e di quelli successivi. Allo stato è possibile affermare che i residui conservati presentano un maggior margine di attendibilità, fatta salva la quota relativa ai residui dell'addizionale IRPEF.

5.2 entrate da trasferimenti e fondi perequativi (Invio al Ministero dell'Interno delle certificazioni previste dall'allora vigente art. 161 del T.U.E.L.)

Come rilevato nella deliberazione n. 26/2020, l'Ente risultava inadempiente alla trasmissione dei certificati previsti dall'allora vigente art. 161 del TUEL. Tali inadempienze hanno comportato *"la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno"* ai sensi dell'allora vigente comma 3 dell'articolo 161 del TUEL.

Dalla consultazione della banca dati del Ministero dell'Interno (Finanza Locale) effettuata in data 8 novembre 2022 l'Ente risultava ancora inadempiente con il conseguente persistere del blocco dei trasferimenti tant'è vero che, nel corso degli anni 2021 e 2022, non risultano effettuati pagamenti a favore dell'Ente relativamente alle annualità pregresse.

Inoltre, si evidenziava che, non avendo ottemperato a tale adempimento, ai sensi dell'art. 242, comma 6 del TUEL, l'Ente è soggetto, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento. In sostanza il Comune di Valgioie è considerato al pari di un ente dichiarato strutturalmente deficitario.

Invitato a indicare le ragioni del persistente inadempimento, con conseguente pregiudizio per l'Ente, il medesimo ha precisato di aver ottemperato a tutti i relativi adempimenti con la trasmissione delle certificazioni di cui all'articolo 161 del TUEL (fino all'annualità 2018 al Ministero dell'Interno e successivamente alla BDAP).

Tuttavia, si rileva che al 10 marzo 2023 dalla consultazione della banca dati Ministero dell'Interno (Finanza Locale), sezione *pagamenti*, non risultano importi liquidati a favore dell'Ente per le annualità pregresse.

In sede di deferimento, l'Ente è stato invitato a precisare quali azioni abbia attivato presso

il competente Ministero dell'Interno al fine di chiarire quale siano le ragioni del persistente mancato pagamento delle spettanze.

Con le controdeduzioni l'ente ha allegato un *"prospetto dei pagamenti delle spettanze avvenuto a seguito della conclusione degli adempimenti rimasti in sospeso"*, da cui tuttavia risulta effettuato il pagamento, in data 15 febbraio 2023, delle quote del fondo di solidarietà comunale relative agli anni 2019, 2020 e 2021.

Continuano quindi a mancare le quote relative agli anni 2016, 2017 e 2018, per circa centotrentamila euro. In proposito, in sede di adunanza pubblica, il Comune ha riferito di avere ricevuto dal Ministero la conferma della spettanza ma di non avere certezza sui tempi di effettiva erogazione.

6. Tempestività dei pagamenti e residui passivi

Come già evidenziato al paragrafo 2.5 l'indicatore di tempestività dei pagamenti anche se migliora nell'anno 2021, si attesta a 69 giorni, continuando quindi a registrare consistenti ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.

Come nell'esercizio 2020, la situazione più critica è riferita alle spese correnti: a fronte di residui iniziali del titolo 1 di euro 693.548,36 risultano pagamenti per soli euro 147.140,51 (circa il 21%); meno problematica appare la competenza dal momento che il 65% degli impegni risultano pagati nell'esercizio.

La mole di residui passivi di parte corrente, pari ad euro 669.176,52, continua ad essere consistente (corrisponde tra l'altro a circa il 134% degli impegni di competenza).

L'anzianità dei residui è rappresentata nella seguente tabella:

Residui passivi al 31.12.2021	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
TITOLO 1	265.133,32	74.672,52	47.554,98	50.554,81	54.327,76	176.933,13	669.176,52
TITOLO 2	1.600,00	1.459,74	1.600,00	0,00	13.665,08	51.469,89	69.794,71
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	2.994,97	0,00	7.311,77	10.316,11	100.640,39	54.266,85	175.530,09
TOTALE	269.728,29	76.132,26	56.466,75	60.870,92	168.633,23	282.669,87	914.501,32

Dall'elenco dei residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 risultano i notevoli importi dovuti ad altre amministrazioni (Comuni di Giaveno e Trana e Unione Montana Valsangone), su cui ci si è già soffermati.

In sede istruttoria peraltro l'amministrazione ha comunicato di avere ricevuto la notifica di

una cartella esattoriale ricevuta dall'Agenzia delle entrate per il mancato pagamento di varie obbligazioni dovute a enti impositori.

Con le controdeduzioni al deferimento il Comune ha trasmesso copia della cartella, portante alla data del 09/09/2022 l'obbligazione di pagare la rilevante somma di euro 89.534,79. Tale cartella era in realtà riepilogativa di una lunga serie di avvisi di accertamento, le cui notifiche sarebbero pervenute all'ente a partire dall'anno 2014 e successivi.

Per la precisione, ivi sono elencati una lunga serie di inadempimenti tributari relativi alle ritenute IRPEF, alle ritenute sull'addizionale IRPEF e alle imposte sostitutive e di registrazione sui contratti di locazione ad uso abitativo per immobili comunali. I mancati versamenti a favore dell'Agenzia delle entrate assommano a euro 11.787,78, comprensivi di interessi, sanzioni e spese, e sono riferiti alle annualità 2014-2018.

Vi è poi il mancato riversamento del TEFA a favore della Città Metropolitana di Torino, pari a ben euro 44.332,28 (accertati nel 2019 e con avviso notificato il 10/12/2021) e i mancati versamenti a INPS per il versamento dei contributi obbligatori; con riferimento a questi ultimi, gli importi non versati risultano modesti fino a tutto il 2019, ammontando a circa quattromila euro, ma raggiungono importi molto più importanti a partire dal 2020, allorché paiono omessi per la massima parte i versamenti trimestrali obbligatori, tali per cui il debito supera, nei due anni, i ventitremila euro. In ultimo, con l'avviso di accertamento n. 111338, notificato il 21/10/2021, la Città Metropolitana ha richiesto ulteriori euro 5.595,24 per la quota TEFA del 2021.

In sede di adunanza pubblica il Comune di Valgioie ha comunicato l'intervenuto saldo totale della cartella, i cui importi corrispondevano, in gran parte, a quelli conservati tra i residui passivi; a specifico quesito, giacché dall'elenco dei residui passivi non comparivano i debiti verso la Città Metropolitana di Torino per le quote TEFA, è stato chiarito che le stesse erano state erroneamente e genericamente allocate tra le partite di giro.

Sul punto il Collegio non può che rilevare che il mancato pagamento di importi dovuti e noti all'ente, nel momento in cui ha cagionato ulteriori esborsi per sanzioni e interessi costituisce danno emergente a carico del bilancio dell'ente.

Quanto invece ai debiti verso l'Associazione Demetra e la ditta SI.TECH che, secondo quanto riportato, hanno svolto servizi di riscossione tributi per conto dell'Ente, l'ente ha trasmesso i relativi provvedimenti di affidamento, tra cui la deliberazione del commissario straordinario n. 25 del 28.4.2017 con la quale è stato affidato il servizio di supporto e accertamento IMU - TASI alla Demetra Servizi s.c.s., precisando che *"Le entrate venivano riscalate direttamente dall'ente e non dal concessionario"*. A partire dall'anno 2022 risultano poi affidati alla Demetra Servizi i servizi di *"supporto all'attività ordinaria entrate tributarie ed il servizio di accertamenti tributari. Le entrate venivano riscalate direttamente dall'ente e non dal*

concessionario".

Infine, in merito alle misure adottate o che intende adottare per riportare l'indicatore di tempestività dei pagamenti nei limiti di legge l'Ente ha rappresentato che *"sta definendo procedure interne che intervengano nel dettaglio sulle fasi di processo in capo ai soggetti coinvolti nella gestione del ciclo delle fatture passive, dallo scarico dei flussi in SDD, all'accettazione della fattura, alla liquidazione e pagamento, riducendo e definendo i tempi delle fasi, altrimenti lasciate alla autonoma pesatura degli operatori. Per quanto attiene l'anno 2022 si segnala che l'indice della tempestività dei pagamenti risulta pari a 176,65 giorni, in peggioramento rispetto all'anno 2021, a causa delle indisponibilità di cassa dell'ente, ai ritardi causati dal tesoriere Unicredit nell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria ed al pagamento di fatture provenienti da anni precedenti mai saldate"*.

La risposta dell'ente, benché plausibile, conferma una gestione passata alquanto approssimativa; quanto al fatto che il tesoriere non avrebbe concesso l'anticipazione prevista ex articolo 222 TUEL, il fatto potrebbe essere spiegabile con la mancata stipula di un nuovo contratto per il servizio di tesoreria, che l'ente ha confermato di avere attivato, previa procedura comparativa, solo a decorrere dal 1 gennaio 2023 con altro operatore creditizio, dopo che la precedente convenzione era però scaduta fin dal 31/12/2019.

7. Considerazioni conclusive

All'esito di tutto quanto sopra esposto e considerato, il Collegio ritiene doveroso evidenziare alcune situazioni che assumono importanza anche in relazione alla pendente procedura di riequilibrio finanziario attivata dall'ente.

In primo luogo occorre richiamare il fatto che, a prescindere dalla complessità e dalla durata dell'istruttoria ministeriale, l'ente è tenuto ad applicare immediatamente le misure di risanamento, ivi comprese quelle afferenti l'incremento delle aliquote e delle tariffe nella misura massima.

In secondo luogo, pare doveroso dare atto del fatto che l'informazione contabile fornita, a differenza di quanto accertato con riguardo ai rendiconti dal 2016 al 2019, appare qualitativamente apprezzabile e consente di appurare i fatti che stanno alla base delle cifre esposte in bilancio e negli schemi BDAP.

Tuttavia non può sfuggire il fatto che l'ente appare ancora avvinto da una serie di criticità attinenti la corretta registrazione di debiti e crediti, nonché da ritardi riguardanti adempimenti imposti dalla Legge e da una grave difficoltà nella riscossione.

In sede di adunanza pubblica, il Comune di Valgioie ha peraltro fatto presente come le difficoltà operative siano indotte dalla carenza di personale, dal momento che quello cessato successivamente all'anno 2015 non sarebbe stato sostituito; sul punto il Collegio non può



che richiamare il fatto che i fabbisogni di personale dovranno, allo stato, essere determinati e gestiti in ottemperanza all'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 ed ai relativi decreti attuativi. Inoltre va rammentato che, a causa della pregressa non ottemperanza alle comunicazioni previste dall'articolo 161 comma 3 TUEL, ai sensi del successivo art. 242, comma 6, il Comune di Valgioie era soggetto, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento; in pratica, l'ente era considerato al pari di un ente dichiarato strutturalmente deficitario.

Quanto all'imminente necessità di riconoscere debiti fuori bilancio di rilevante importo verso le amministrazioni di Trana, Giaveno e dell'unione montana Valsangone, gli stessi paiono trovare adeguata copertura nel "*fondo passività potenziali*" costituito nel rendiconto 2021.

Anche le croniche problematiche riguardanti le entrate sembrano in via di superamento ma, ancor prima che abbiano effetto le misure adottate per implementare la riscossione coattiva delle imposte evase o non versate, è essenziale che il Comune di Valgioie adotti una corretta prassi di accertamento delle entrate proprie, con particolare riguardo all'addizionale comunale all'IRPEF e alla TARI, che negli anni passati hanno visto andamenti discontinui e caratterizzati da frequenti sovrastime; quanto sopra è necessario al fine di dare credibilità al risultato di amministrazione e ai bilanci dei successivi esercizi.

Per il resto, le risultanze del rendiconto 2021 sembrano restituire una dimensione abbastanza credibile della situazione finanziaria dell'ente territoriale esaminato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

per il Comune di Valgioie (TO),
con riferimento al rendiconto 2020:

l'erronea compilazione nell'allegato a/2 al rendiconto relativo all'elenco delle risorse vincolate per l'importo di euro 43.775,45 e conseguentemente

un risultato di competenza (rigo W1) negativo per euro 14.980,82, un equilibrio di bilancio (rigo W2) negativo per euro 66.042,19 e un equilibrio complessivo (rigo W3) negativo per euro 522.252,08;

la tardiva approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL;

la cancellazione di crediti IMU-ICI per euro 8.768,55 risalenti agli anni 2009 e 2011 e TARI per euro 40.001,86 risalenti agli anni 2013-2014, per ragioni riconducibili a prescrizione della relativa pretesa impositiva;

l'integrazione del parametro di deficitarietà P8 previsto dal D.M. 28/12/2018 concernente la capacità di riscossione complessiva, in quanto inferiore al 47%;

un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a +207 giorni medi di ritardo;

la mancata pubblicazione sul sito dell'ente (sezione "Amministrazione trasparente") delle deliberazioni della Corte dei conti nn. 148/2018, 26/2020 e 81/2021;

la mancata resa del conto da parte degli agenti contabili;

con riferimento all'esercizio 2021:

l'integrazione del parametro di deficitarietà P8 previsto dal D.M. 28/12/2018 concernente la capacità di riscossione complessiva, in quanto inferiore al 47%;

la cancellazione di crediti TARI anni 2014-2015 per euro 20.490,67, per ragioni riconducibili a prescrizione della relativa pretesa impositiva;

ingenti cancellazioni di residui attivi, sia di parte corrente che di parte capitale, per avvenuto riconoscimento dell'inesistenza del relativo diritto, a causa di diffusi e ripetuti errori commessi, nelle gestioni 2020 e precedenti, nella contabilizzazione delle riscossioni e nella stima dell'entità delle entrate medesime;

la sostanziale sufficienza del "fondo passività potenziali" accantonato nel risultato di amministrazione ai fini della copertura delle passività omesse o non registrate negli anni pregressi verso i Comuni di Trana e Giaveno e verso l'Unione Montana Valsangone;

un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a +69 giorni medi di ritardo;

il mancato accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018;

e per l'effetto

INVITA

l'amministrazione comunale di Valgioie a

applicare con tempestività le misure di risanamento previste dal piano di riequilibrio finanziario approvato;

adottare corrette prassi di accertamento delle entrate proprie, con particolare riguardo all'addizionale comunale all'IRPEF e alla TARI, al fine di evitare sovrastime che mettano a rischio gli equilibri di bilancio;

adottare misure organizzative e gestionali idonee a migliorare la gestione delle spese correnti e in conto capitale, al fine di rispettare le tempistiche di pagamento imposte alle pubbliche amministrazioni;

interloquire con il Comune di Trana con riguardo ai rapporti di dare-avere relativi alla convenzione di segreteria per le annualità 2020 e 2021;



verificare la corretta quantificazione dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2022 di imminente approvazione, con particolare riferimento al FCDE e al fondo di garanzia per debiti commerciali;

In ultimo, la Sezione dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Valgioie (TO), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, per gli aspetti trattati in parte motiva ai paragrafi 1, 3.3, 3.6, 4.3.1, 4.3.2, e 6 della presente deliberazione.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in Torino il giorno 26 aprile 2023.

Il Relatore

Dr. Diego Maria POGGI



La Presidente

Dr.ssa Maria Teresa POLITO



Depositato in Segreteria il **18** maggio 2023

Il Funzionario Preposto

Margherita RAGONESE

